

# **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI PER L'I.R.E. DI VENEZIA – ISTITUZIONI DI RICOVERO ED EDUCAZIONE.**

## **ART. 1 - ISTITUZIONE DELL'ALBO DEI FORNITORI DI BENI E DEI PRESTATORI DI SERVIZI DELL'I.R.E.**

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art. 125 del D.Lgs. 163/2006 (d'ora in poi denominato Codice), è istituito presso l'I.R.E. l'Albo dei Fornitori e dei Prestatori di Servizi di cui al comma 12 del predetto art. 125.

Nell'albo verranno iscritti gli operatori economici che ne fanno domanda – secondo le modalità e con le forme indicate nel presente regolamento e relativi allegati – e che, ad insindacabile giudizio dell'Ente e a seguito di verifica di sussistenza dei requisiti dichiarati nella richiesta medesima, nonché sulla base delle risultanze della documentazione ad essa allegata, siano idonei ad essere invitati alle procedure di cui in premessa per l'acquisizione di forniture e servizi per gli Uffici e le Residenze amministrate dall'Ente.

Resta ferma la facoltà dell'Ente, in caso di ridotto numero di iscritti, di interpellare per la procedure di cui al presente regolamento, operatori economici non iscritti all'Albo ritenuti idonei.

Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

## **ART. 2 - DURATA DELL'ISCRIZIONE.**

L'iscrizione avrà durata triennale, salva la verifica annuale dei requisiti.

## **ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI.**

Possono essere ammessi all'iscrizione i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), b), c) del Codice compatibilmente con le tipologie di prestazioni individuate al successivo art. 4, e precisamente:

- Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909 n. 422 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n.443;

- I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 36 del Codice.

#### **ART. 4 - CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE E CLASSI DI IMPORTO.**

I **prestatori di servizi** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di servizi individuati all'allegato A sez.I.

Le classi di importo, per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria, sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino a € 20.000,00;

Classe 2 da € 20.001,00 fino ad € 100.000,00

Classe 3 da € 100.001,00 ad € 193.000,00.

I **fornitori di beni** sono iscritti per categorie di specializzazione e, all'interno di ciascuna categoria, per classi di importo.

Per categoria di specializzazione si intende un insieme omogeneo di beni o prodotti individuati all'allegato A sez. II.

Le classi di importo per le quali è possibile iscriversi all'interno di ciascuna categoria sono quelle di seguito indicate:

Classe 1 fino a € 20.000,00;

Classe 2 da € 20.001,00 fino ad € 100.000,00

Classe 3 da € 100.001,00 ad € 193.000,00.

#### **ART. 5 – REQUISITI PER L'ISCRIZIONE.**

I soggetti indicati all'art. 3 del presente regolamento dovranno dimostrare, ai fini dell'iscrizione all'albo, di essere in possesso dei requisiti di seguito specificati:

##### **A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale**

Sono ammessi nell'elenco gli operatori che non si trovano nelle situazioni indicate dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. In caso di Consorzio i requisiti devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuna delle imprese consorziate.

## **B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria**

Il fatturato globale, conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, dev'essere almeno pari al 100% della somma delle classi di importo (intese come valore massimo) per le iscrizioni richieste nelle varie categorie: per esempio qualora si chieda l'iscrizione per la Classe 3 delle categorie 3.1 e 3.2 il fatturato globale deve essere almeno pari a 386.000,00 euro.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006 il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione.

Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività (fatturato richiesto diviso 3 moltiplicato per gli anni di attività).

## **C. Requisiti relativi alla capacità tecnico – professionale**

Dev'essere fornita l'attestazione dell'avvenuta esecuzione di contratti di servizi o di forniture per categoria analoga a quella per la quale si richiede l'iscrizione, effettuati negli ultimi tre anni (36 mesi) antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, per un importo complessivo, IVA esclusa, almeno pari alla classe d'importo (intesa come valore massimo) di **ciascuna** delle categorie per la quale si richiede l'iscrizione all'albo.

Per i soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs 163/2006, il requisito può essere posseduto cumulativamente dal Consorzio che chiede l'iscrizione.

## **ART. 6 - GESTIONE ALBO**

La gestione dell'albo fornitori avverrà a cura del Servizio Acquisti.

L'Ufficio provvederà all'accertamento e verifica dell'ammissibilità delle domande e della sussistenza dei requisiti richiesti affinché venga mantenuta la regolare iscrizione ovvero venga disposta la cancellazione dall'albo.

L'Ufficio eseguirà gli accertamenti anche a campione.

### **6.1. Iscrizione**

Ogni operatore economico per conseguire l'iscrizione all'Albo dovrà presentare apposita richiesta secondo lo schema allegato al presente Regolamento (allegato B e C) contenente tutte le informazioni e la documentazione di tipo generale e specifico secondo le modalità e con le forme richieste dal presente regolamento e relativi allegati.

La domanda di iscrizione, redatta su carta intestata della Ditta, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante ovvero da altro soggetto dotato dei poteri di firma.

Nella domanda di iscrizione dovrà essere indicato per quale categoria/e e classe/i d'importo si desidera effettuare l'iscrizione: l'omessa specificazione di tali dati comporterà l'inammissibilità della richiesta.

La domanda d'iscrizione ed i relativi allegati dovranno essere inviati o consegnati in formato cartaceo all'Ufficio Protocollo dell'Amministrazione I.R.E. in Venezia, San Marco 2906 o inviati via fax al n. 041-5217419.

L'ammissibilità è subordinata all'esito positivo dei controlli che il Servizio Acquisti effettuerà, anche a campione, delle dichiarazioni rese nella domanda medesima nonché della documentazione allegata.

In difetto di elementi ostativi, e fatta salva comunque la possibilità di procedere a controlli a campione e se del caso all'adozione del provvedimento di cancellazione anche successivamente, il Servizio Acquisti comunica l'avvenuta iscrizione all'Albo attribuendo alla società un codice identificativo secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Con apposita comunicazione inviata via fax, lettera o attraverso mail, il Servizio Acquisti informa la società circa eventuali carenze di dichiarazione o di documentazione e la invita ad effettuare le opportune integrazioni, chiarimenti, precisazioni entro un termine perentorio decorso il quale, senza che si sia ottemperato a quanto richiesto, la domanda decade.

## **6.2. Aggiornamento dei dati di iscrizione.**

I dati relativi all'iscrizione dovranno essere aggiornati con cadenza annuale, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'albo fornitori sul sito dell'Ente (vedi art. 8 del Regolamento), ad opera delle ditte mediante invio di un'autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti documentati in sede di iscrizione. E' facoltà dell'Ente procedere a verifica a campione del possesso dei requisiti dichiarati in occasione dell'aggiornamento dei dati di iscrizione.

## **6.3. Cancellazione.**

Oltre alle ipotesi di mancato aggiornamento dei dati di iscrizione costituiscono cause di cancellazione il verificarsi di anche una delle seguenti circostanze:

- a. accertata mancanza, a seguito di controllo a campione, dei requisiti dichiarati in sede di iscrizione all'albo;
- b. accertata irregolarità nella fase di partecipazione a gara, comunicazione di informazioni false, produzione di documentazione falsa;

- c. mancato rispetto degli obblighi contrattuali (ritardi nell'esecuzione delle forniture o nella prestazione dei servizi, standards qualitativi o tecnici inferiori a quelli richiesti, inadempienza o irregolarità nei modi o nei tempi di contabilizzazione);
- d. mancata presentazione di offerta per due procedure consecutive;
- e. grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- f. grave errore nell'esercizio dell'attività professionale.

La cancellazione può, inoltre, essere disposta su richiesta dell'interessato.

#### **ART. 7 – COMUNICAZIONE DELL'ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE.**

L'Ente provvederà all'esame delle richieste di iscrizione degli operatori economici, seguendo l'ordine progressivo con cui le domande sono prevenute complete di tutta la documentazione prescritta: fanno fede, a tale scopo, la data e il numero di protocollo di arrivo apposti dall'Ufficio a ciò deputato.

L'Ente entro 6 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda, completa di tutta la documentazione, comunicherà, mediante pubblicazione sul sito dell'Ente, l'elenco dei fornitori iscritti all'albo, specificando le categorie e le classi di importo di iscrizione per cui l'operatore economico sia risultato iscritto. L'albo entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente regolamento, l'istanza di iscrizione verrà respinta.

L'esito negativo della richiesta, opportunamente motivato, verrà comunicato per iscritto al soggetto interessato.

#### **ART. 8 – VALIDITA'.**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno 16 marzo 2011 e contestualmente verrà pubblicato sul sito internet dell'Ente [www.irevenezial.it](http://www.irevenezial.it) . L'albo fornitori avrà durata triennale dalla data di entrata in vigore dello stesso che coinciderà con la data di pubblicazione sul sito dell'Ente dell'elenco fornitori.

#### **ART. 9 – RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE.**

Sei mesi prima della data di scadenza del triennio di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione indicata al precedente art. 5, adeguatamente aggiornata.

La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa.

In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

#### **Art. 10 – CRITERI DI SCELTA.**

La scelta degli operatori economici da invitare alle procedure di cui al presente regolamento avverrà nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

#### **ART. 11 – SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI.**

Gli operatori economici iscritti nell'elenco devono comunicare all'Ente tutte le variazioni in ordine ai requisiti che siano influenti ai fini dell'iscrizione all'Albo.

Tali comunicazioni devono essere effettuate a mezzo fax, lettera o mail entro 30 giorni dal verificarsi della variazione medesima.

#### **ART. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.e i. i dati personali dei quali l'I.R.E. verrà in possesso per l'istituzione e la gestione dell'Albo fornitori saranno raccolti ed utilizzati nel pieno rispetto della normativa vigente.

#### **ART. 13 – PUBBLICITA'.**

Il presente regolamento nonché il fac simile della richiesta di iscrizione sono pubblicati sul sito internet dell'I.R.E. reperibile all'indirizzo [www.irevenezia.it](http://www.irevenezia.it). Resta salva la facoltà di adottare ulteriori forme di pubblicità.

#### **ART. 14 – RESPONSABILITA'.**

Responsabile dell'istituzione e della corretta tenuta dell'Albo dei fornitori e prestatori di servizi è il Servizio Acquisti dell'I.R.E. nella persona del dirigente dell'Area Economico – Finanziaria , dott.ssa Gabriella Furlan.